

# NORMATIVA GENERALE Lega calcio Uisp – ed. 1° settembre 2009

Integrazioni e correzioni alla NG ed. 2008

## CARTA DEI PRINCIPI

### 6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

- c) Principio di diritto alla difesa: a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio ~~per sanzioni inferiori a un mese di squalifica~~, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.

**E' comunque sempre ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello superiore per le sanzioni uguali o maggiori di trenta giorni di squalifica.**

## REGOLAMENTO ORGANICO

### 5. Incompatibilità

- e) Presidente di Lega calcio o Coordinatore di Settore (diverso da quello disciplinare) e Giudice o Procuratore arbitrale ~~di pari livello;~~

## REGOLAMENTO ATTIVITA'

### 3. Classificazione dell'attività

- e) Sono previste le seguenti discipline:

- calcio a 11;
- calcio a 5;
- calcio a 7/8;

**Nella disciplina del calcio a 11 l'Attività Over 35 può essere svolta contemporaneamente purché vi sia una sosta fra le due attività di almeno 2 giorni solari.**

Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

### 9. Dirigenti

- c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché ~~siano in regola con la dichiarazione d'informazione (art. 22 RA)~~ e siano in possesso della scheda attività predisposta dall'Uisp, pena le sanzioni previste ~~dagli articoli~~ **dall'articolo 109 e 139 RD.**

### 11. Atleti

- c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di settore o categoria o disciplina differenti, ~~purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA)~~ e regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici Uisp preposti.

### 16. Tesseramento degli Atleti

- d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, ~~purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA). In tal caso, devono regolarizzare~~ **regolarizzando** la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

### ~~22. Dichiarazione d'informazione~~

~~Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Lega calcio Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve comunicarlo alle Associazioni interessate (la/e precedente/i e la/e nuova/e) con atto ricettizio.~~

~~Il Tesserato deve depositare presso la Segreteria della Lega calcio competente, all'atto della regolarizzazione della propria posizione di tesseramento:~~

~~Ø la dichiarazione scritta con cui attesta l'adempimento dell'obbligo previsto dal precedente comma;~~  
~~Ø la prova del ricevimento, da parte dei destinatari, della predetta comunicazione.~~  
~~In ogni caso devono essere rispettate le procedure e le forme previste per il tesseramento.~~  
~~Il presente articolo è inderogabile.~~

## 22. Scheda di attività

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Lega calcio Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarizzare la propria posizione di tesseramento sottoscrivendo la Scheda di attività, rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### 67. Interesse a proporre reclamo o ricorso

...omissis...Nei casi di illecito sportivo, **irregolare partecipazione alla gara** e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (art. 72 RD).

### 72. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

...omissis...Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, **l'irregolare partecipazione alla gara, e/o** sull'irregolare tesseramento...omissis...

### 101. Altri inadempimenti

...omissis...**aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa**):

103. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo ~~22~~ **20** RA o mancato rilascio delle stesse:

111. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli articoli ~~16~~ **16** e ~~17~~ **17** RA:

~~139. Violazione degli obblighi previsti dall'articolo 22 RA (dichiarazione d'informazione), anche a titolo di colpa:~~

~~Ø da 3 mesi a 6 mesi di squalifica.~~

**Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa**

Ø da 1 a 4 giornate di squalifica.

150. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:

Ø da 2 a 3 anni di squalifica.

L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti al Consiglio della Lega calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli ~~35, 36 e 37~~ **34, 35 e 36** RO.